



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2009

Disposizioni per la riduzione dei costi della politica
e per il contenimento della spesa pubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Il contenimento dei costi della politica e della spesa pubblica in generale è un tema fortemente sentito dai cittadini italiani e dall'opinione pubblica, soprattutto in un momento nel quale tutti sono chiamati a fare sacrifici a causa di una gestione irrazionale della spesa pubblica nei decenni che ci hanno preceduto e della situazione economica generale del Paese che trova grosse difficoltà in un mercato sempre più globalizzato e sempre più aggressivo.

A ciò si aggiunga che i conti pubblici sono fortemente condizionati da una legislazione corporativa che tende a soddisfare le esigenze delle categorie più forti e meglio rappresentate e non a curare gli interessi generali del Paese.

Questo disegno di legge intende avviare un processo dando un segnale, non solo formale, a tutto il Paese che i tempi sono cambiati, che si intende fare sul serio e che anche l'attività più propriamente politica svolta nell'ambito dello Stato deve sottostare ai limiti e ai vincoli della legge. Principio costituzionale - questo - irrinunciabile in tutte le democrazie, perché in mancanza di esso si generano gli abusi e i soprusi che i cittadini sperimentano quotidianamente, non più con malcelato fastidio, ma sempre più spesso

con rabbia e con disprezzo nei confronti di tutte le forze politiche, indistintamente.

Il presente disegno di legge tiene anche conto delle più recenti pubblicazioni e dei similari progetti di legge in materia presentati in Parlamento che hanno molto efficacemente colto nel segno, e intende onorare i programmi di tutti i partiti politici e di tutte le coalizioni, che invano nel tempo hanno assunto questi temi come prioritari, ma che poi, per varie ragioni, sono rimasti lettera morta.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 riguardano norme relative agli enti locali. Si elimina la possibilità per i comuni di istituire nel proprio territorio le circoscrizioni di decentramento (articolo 1), si provvede alla soppressione delle comunità montane (articolo 2), e si riduce il numero dei componenti dei consigli (articolo 3) e delle giunte comunali e provinciali (articolo 4).

L'articolo 5 incide sugli organi di società a partecipazione pubblica.

L'articolo 6, infine, introduce limiti ai rimborsi elettorali, prevedendo che essi debbano essere parametrati in relazione al numero degli elettori che effettivamente hanno esercitato il diritto di voto; inoltre, si dispone l'interruzione dell'erogazione dei rimborsi elettorali in caso di scioglimento anticipato delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Abrogazione dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale)

1. L'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

Art. 2.

(Suppressione delle comunità montane)

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le comunità montane costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.

3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi del comma 1 sono conferite alle province nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli)

1. L'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - *(Composizione dei consigli)*. -
1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 54 membri nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;
- b) da 44 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- c) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- d) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, sono capoluoghi di provincia;
- e) da 26 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- f) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- g) da 14 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- h) da 10 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da 43 membri nelle province con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a un milione di abitanti;

c) da 32 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

d) da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

e) da 26 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

f) da 22 membri nelle province con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti;

g) da 20 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contenimento degli organi di governo degli enti locali e di riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali)

1. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «un terzo, arrotondato aritmeticamente» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 43 consiglieri».

Art. 5.

(Riduzione dei componenti degli organi di società a partecipazione pubblica)

1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri. Tale limite si applica anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.

2. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

3. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al citato comma 2 con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

4. Le regioni provvedono ad adeguare ai principi di cui al presente articolo le proprie partecipazioni in società, salve particolari disposizioni previste da norme statutarie per le regioni a statuto speciale.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di rimborsi elettorali)

1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «per le elezioni della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso»;

b) al comma 6, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il

versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. La quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato».